

## ONERI DEDUCIBILI, SPESE DETRAIBILI - 2021

### IVA ACQUISTO ABITAZIONE CLASSE ENERGETICA A O B

#### 01. NOZIONE

Alcune spese ed oneri, tassativamente elencati dalle norme legislative, possono avere un effetto positivo sulle imposte da versare poiché ne è permessa la deduzione dal reddito imponibile oppure la detraibilità dall'imposta dovuta.

Esiste una basilare differenza fra **spesa detraibile** ed **onere deducibile**.

**RICORDA:** per **deducibile** s'intende un onere che si porta in diminuzione dal **reddito complessivo**, successivamente si calcola l'imposta.

**RICORDA ANCORA:** per **detraibile** s'intende quando si porta in diminuzione **dall'imposta**, una percentuale della spesa sostenuta.

Va chiarito per rispondere a molte domande poste, **oneri e spese nella generalità dei casi, salvo rare eccezioni** (es.: affitto giovani agricoltori) **non danno diritto a rimborsi d'imposta**; se la percentuale da portare in diminuzione dall'imposta supera l'imposta stessa, semplicemente questa viene azzerata ma non si procede con alcun rimborso.

#### 02. L'ONERE O LA SPESA DI QUESTA SCHEDA

| ONERE E/O SPESA          | IVA PER ACQUISTO ABITAZIONE CLASSE ENERGETICA A O B |
|--------------------------|---|
| Norma legislativa        | Art. 1, comma 56, Legge 208/2015                    |
| Deducibile/Detraibile    | <b>Detraibile</b>                                   |
| Misura                   | <b>50%</b>  |
| Rigo della Dichiarazione | <b>RP 59</b>  |
| Rigo del Modello 730     | <b>E59</b>  |

## DOCUMENTI DA CONSERVARE

Atto di acquisto dell'immobile avvenuto nel 2017 da cui si possa evincere:

- Che l'immobile è stato acquistato dalla ditta costruttrice
- La destinazione d'uso dell'immobile (abitativo) e la classe energetica (A o B)
- Il vincolo pertinenziale in caso di acquisto della pertinenza
- Fattura dalla quale rilevare l'importo dell'IVA

Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, **si poteva detrarre dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA)** in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse.

Il beneficio spetta anche per l'acquisto della pertinenza purché tale acquisto avvenga contestualmente all'acquisto dell'unità abitativa e l'atto di acquisto dia evidenza del vincolo pertinenziale (*cf. Circolare n.20/E del 18 maggio 2016*).

Per i chiarimenti in merito all'agevolazione in commento si rinvia a quanto riportato nella Circolare 27.04.2018 n. 7/E da pag. 269 a pag. 272.